

In 41 articoli la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep)

Autonomia differenziata fase 2

Dopo la Consulta il governo corre ai ripari con un ddl ad hoc

DI MATTEO BARBERO

Autonomia differenziata, il governo corre ai ripari. E' in dirittura un disegno di legge con cui l'esecutivo cerca di adeguarsi alla Consulta sulle modalità di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) entro cui dovrebbe svilupparsi l'autonomia. Si tratta di 41 articoli che fin dalla prima riga richiamano proprio l'esigenza di superare le censure mosse dalla sentenza n. 192 del 2024, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità della c.d. legge Calderoli (l. 86/2024). Quest'ultima, ricordiamo, reca le disposizioni per l'attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., provvedendo alla definizione dei principi generali per l'attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e per la modifica e la revoca delle stesse. La chiave

di volta per superare i rilievi è il riferimento ai "settori organici di materie".

I rilievi della Corte

Sul relativo testo i giudici delle leggi, pur non accogliendo la richiesta di cassare l'intero testo, sono però intervenuti pesantemente, costringendo l'Esecutivo a correre ai ripari. Fra gli altri punti, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione contenente la delega per l'adozione dei decreti legislativi per l'individuazione dei Lep, Livelli essenziali delle prestazioni, ossia di quei diritti minimi che devono essere garantiti a tutti i cittadini in modo uniforme su tutto il territorio e che rappresentano il contraltare delle tanto temute derive secessioniste associate alla riforma. La Consulta ha censurato la legge Calderoli nella parte in cui pretendeva dettare contemporaneamente criteri direttivi con riferimento a

numerose e variegate materie, "poiché ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e delicati bilanciamenti, una determinazione plurisetoriale di criteri direttivi per la fissazione dei Lep, che non moduli tali criteri in relazione ai diversi settori, risulta inevitabilmente destinata alla genericità".

I contenuti del ddl

In questo ambito si inserisce il nuovo ddl del Governo, che, per superare lo scoglio, introduce la nozione di "settore organico di materie". Essa è mutuata dall'art. 17 della l. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario). In particolare, quella disposizione (di delega al Governo) prevede che "il trasferimento delle funzioni statali alle Regioni avverrà per settori organici di materie..." (cfr. lett. b). Successivamente, la l. 382/1975 (Norme sull'ordinamento re-

gionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione), all'art. 1, ha delegato il Governo a completare il trasferimento delle funzioni alle regioni e precisa che "l'identificazione delle materie dovrà essere realizzata per settori organici, non in base alle competenze dei Ministeri, degli organi periferici dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche, ma in base a criteri oggettivi desumibili dal pieno significato che esse hanno e dalla più stretta connessione esistente tra funzioni affini, strumentali e complementari, per modo che il trasferimento dovrà risultare completo ed essere finalizzato ad assicurare una gestione sistematica e programmata delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle regioni per il territorio e il corpo sociale".

Infine, il dpr 616/1977, all'art. 3 (Settori di trasferimento e delle deleghe), prevede che i trasferimenti e le

deleghe di cui agli articoli precedenti sono ripartiti secondo i seguenti settori organici: ordinamento e organizzazione amministrativa; servizi sociali; sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio. Si tratterà di vedere se con questi correttivi il percorso potrà essere avviato e in che tempi si riuscirà a portarlo a compimento, posto che in mancanza l'autonomia differenziata continuerà a restare sulla carta.

Il testo prevede anche che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri dovranno essere adottati solo contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie. Il che ripropone un'altra criticità irrisolta di una riforma che difficilmente potrà essere realizzata senza nuove risorse che, al momento, però non ci sono.

— © Riproduzione riservata —

BILANCI 2025/LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI AI QUESITI DEGLI SPETTATORI DEL WEBINAR DI ITALIAOGGI

Aderire al concordato impatta sulla redazione dei preventivi

ItaliaOggi pubblica le risposte degli esperti ai quesiti degli spettatori del webinar di ItaliaOggi sui bilanci 2025 svoltosi il 18 marzo 2025

Domanda

Quali sono gli effetti dell'adesione al Concordato Preventivo Biennale sul bilancio d'esercizio e sulla nota integrativa?

Risposta

L'adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) influisce significativamente sulla redazione del bilancio d'esercizio 2024 delle società di capitali, in particolare sulla nota integrativa.

Indicazioni per la Nota Integrativa:

Società che redigono il bilancio in forma ordinaria: Nella nota integrativa è essenziale riportare l'adesione al CPB, evidenziando l'impatto fiscale derivante. Tale obbligo si basa sul principio contabile OIC 25, che prevede una riconciliazione numerica tra l'imposta corrente e il risultato civilistico, con l'indicazione delle motivazioni qualora vi siano differenze rilevanti. In alternativa, è richiesta una riconciliazione numerica tra l'aliquota fiscale teorica o applicabile e l'aliquota fiscale media effettiva, qualora vi siano scostamenti significativi, accompagnata da adeguate spiegazioni.

Società che redigono il bilancio in forma abbreviata: Sebbene non obbligatorio, è consigliabile segnalare nella nota integrativa l'adesione al CPB e l'impatto sul calcolo delle imposte, per garantire una corretta informazione a soci e terzi.

Micro imprese esonerate dalla re-

dazione della nota integrativa: È opportuno riportare nelle annotazioni in calce allo stato patrimoniale l'opzione per il CPB e gli effetti fiscali ottenuti, anche se non espressamente richiesto dalla normativa.

Ruolo dell'Organo di Controllo:

L'organo di controllo, nella relazione al bilancio d'esercizio, dovrebbe menzionare l'adesione al CPB da parte dell'organo amministrativo. Pur non entrando nel merito delle scelte gestionali, il collegio sindacale ha il compito di verificare che tali decisioni siano ispirate a principi di corretta informazione e ragionevolezza.

Conclusione:

L'adesione al CPB comporta obblighi informativi specifici nel bilancio d'esercizio 2024. Una corretta e trasparente comunicazione nella nota integrativa o nelle annotazioni è essenziale per garantire la chiarezza e la completezza dell'informativa societaria.

Domanda

Come funzionano le imposte anticipate in caso di adesione al Concordato preventivo biennale?

Risposta

Le imposte anticipate derivano da differenze temporanee tra valori contabili e fiscali che generano benefici fiscali futuri. Tuttavia, con l'adesione al CPB, il reddito imponibile è fissato anticipatamente, riducendo l'incertezza sulle imposte future. Di conseguenza, la necessità di rilevare imposte anticipate potrebbe diminuire, poiché le differenze temporanee potrebbero non influenzare il carico fi-

scale già concordato.

Domanda

Le imposte correnti, riportate nella voce E 20 del Conto Economico del bilancio d'esercizio, saranno determinate esclusivamente sulla base delle imposte calcolate in base al reddito concordato nel Modello Unico?

Risposta

L'adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) consente ai contribuenti di stabilire anticipatamente il reddito imponibile per un biennio, offrendo certezza fiscale e protezione da futuri accertamenti. In questo contesto, se il reddito effettivo conseguito durante il periodo del concordato risulta superiore al reddito concordato, le imposte dovute rimangono basate esclusivamente sul reddito concordato. Pertanto, l'eccedenza di reddito effettivo non comporta un aumento delle imposte da versare.

Esempio pratico:

Reddito concordato: €100.000
Reddito effettivo: €120.000
Imposte dovute: Calcolate su €100.000, senza considerare l'eccedenza di €20.000.

Tuttavia, è importante notare che, nonostante le imposte sul reddito rimangano invariate, l'adesione al CPB non influisce sull'obbligo contributivo previdenziale. Pertanto, se il reddito effettivo supera quello concordato, i contributi previdenziali dovranno essere versati in base al reddito effettivamente conseguito.

Domanda

Quali sono le conseguenze nel

caso in cui l'assemblea di una società a responsabilità limitata, regolarmente convocata per l'approvazione del bilancio entro il termine di 120 giorni, non si costituisce per mancanza di quorum o andasse deserta? L'amministratore ha la facoltà di procedere con una nuova convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio? In tale circostanza, l'amministratore è soggetto a sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa?

Risposta

Quando l'assemblea di una società a responsabilità limitata, convocata per l'approvazione del bilancio entro i termini previsti, non raggiunge il quorum necessario o risulta deserta, gli amministratori hanno l'obbligo di convocarla. È consigliabile verbalizzare l'assemblea deserta nel libro delle adunanze, indicando la mancata costituzione per assenza dei soci. Questo verbale può essere allegato alla pratica di deposito del bilancio per dimostrare il rispetto degli obblighi di convocazione. Se l'assemblea è stata convocata nei termini previsti e la mancata approvazione del bilancio è dovuta all'assenza dei soci, gli amministratori non sono soggetti a sanzioni, purché adempiano all'obbligo di una nuova convocazione. Gli amministratori che omettono di convocare l'assemblea nei termini previsti possono incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, come stabilito dall'art. 2631 c.c.

a cura di Raffaele Marcello

— © Riproduzione riservata —